



## COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

**Modifiche al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2020/2021.**

### IL COMANDANTE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, il quale dispone che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti il personale militare e delle Forze di Polizia;

**VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

**VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'articolo 87, comma 5, che ha, tra l'altro, sancito la sospensione per n. 60 giorni, dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego (sino al 16 maggio 2020);

**VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

**VISTO** il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”* e in particolare l'articolo 4 riguardante la *“sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6”*;

**VISTO** il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 259 rubricato *“Misure urgenti per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali”*;

**VISTA** la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 6277, datata 10 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale n. 6, del 21 gennaio 2020, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del “ruolo normale” – comparti ordinario e aeronavale all’accademia della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2020/2021;

**TENUTO CONTO** che le disposizioni di cui al citato decreto legge n. 34 del 2020 prevedono lo svolgimento delle attività concorsuali nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della salute, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

**CONSIDERATO** che l’avvenuta sospensione del concorso di cui alla citata determinazione n. 6277/2020 e l’adozione delle richiamate prescrizioni tecniche incidono sull’ordinaria tempistica di svolgimento della procedura reclutativa in argomento;

**RILEVATA** la necessità di apportare modifiche al bando di concorso in rassegna, in termini di semplificazione e snellimento dell’*iter* selettivo, al fine di svolgere le previste fasi nel rispetto delle norme e delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da “COVID-19”, contendo al massimo l’arco temporale necessario alla conclusione dell’*iter* selettivo in argomento,

## **D E T E R M I N A**

### **Articolo 1**

1. Per i motivi citati in premessa, gli articoli della determinazione n. 6277/2020 di seguito riportati nonché gli allegati in essi richiamati sono integralmente così sostituiti o abrogati:

#### **“Art. 1**

#### **Posti a concorso**

1. *È indetto per l’anno accademico 2020/2021 un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di finanza.*
2. *I posti disponibili sono così ripartiti:*
  - a) *n. 58 sono destinati al comparto ordinario di cui:*
    - 1) *n. 1 è riservato ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;*
    - 2) *n. 1 è riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;*

- b) *n. 8 sono destinati al comparto aeronavale di cui:*
  - 1) *n. 4 alla specializzazione “pilota militare”;*
  - 2) *n. 4 alla specializzazione “comandante di stazione e unità navale”.*
- 3. *I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti comparti e specializzazioni.*
- 4. *Lo svolgimento del concorso comprende:*
  - a) *prova scritta di preselezione consistente in questionari a risposta multipla;*
  - b) *prove di efficienza fisica;*
  - c) *accertamento dell’idoneità psico-fisica;*
  - d) *accertamento dell’idoneità attitudinale;*
  - e) *prove orali;*
  - f) *valutazione dei titoli;*
  - g) *visita medica di incorporamento.*
- 5. *Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da frequentare, per due anni, nella qualità di allievo ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente).*  
*Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).*
- 6. *Il Corpo della guardia di finanza, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili anche connesse all’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere, rimodulare o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie uniche di merito, il numero dei posti a concorso e/o di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo.*

### **Art. 7**

#### **Commissione giudicatrice**

- 1. *La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:*
  - a) *sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie uniche di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;*
  - b) *sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;*
  - c) *sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;*

- d) *sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque con anzianità superiore), membri;*
  - e) *sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da almeno otto ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;*
  - f) *sottocommissione per la visita medica di incorporamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri.*
2. *Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a eccezione degli ufficiali medici e di quelli appartenenti o impiegati nella specialità telematica del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, che possono rivestire anche il grado di tenente.*
3. *Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:*
- a) *di personale di sorveglianza individuato dall'Ispettorato degli Istituti di Istruzione;*
  - b) *dell'ausilio di esperti;*
  - c) *di personale specializzato e tecnico.*
4. *La Sottocommissione di cui al comma 1:*
- a) *lettera a), è integrata a partire dalla prova orale, da:*
    - 1) *due esperti o docenti, membri, nelle materie oggetto di valutazione in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della Commissione;*
    - 2) *un docente abilitato all'insegnamento della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia di finanza qualificato conoscitore della medesima lingua straniera;*
    - 3) *un Ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua tedesca ovvero in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, per l'eventuale valutazione dei candidati che concorrono per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera a) numero 1), e che nella domanda di partecipazione al concorso hanno richiesto di sostenere la prova in argomento nell'idioma in argomento;*
  - b) *lettera e), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.*

### **Art. 11**

#### **Modalità di convocazione e svolgimento della prova scritta di preselezione**

1. *I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sosterranno la prova scritta di preselezione consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana.*

2. *La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova e le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da "COVID-19", nonché eventuali variazioni saranno resi noti mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it" e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).*

*Le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da "COVID-19" saranno altresì notificate ai candidati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza mediante l'invio di apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato da ogni candidato per la registrazione al citato portale.*

3. *I candidati che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 4.*
4. *Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i candidati.*
5. *I candidati che concorrono per il posto riservato ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, qualora abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere delle prove in lingua tedesca, possono altresì sostenere, a richiesta, la prova in tale idioma e ottenere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa per eventuali chiarimenti sulle modalità di esecuzione della prova.*
6. *Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero.*
7. *Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.*

*I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).*

8. *I quesiti da somministrare ai candidati in sede di prova sono tratti da una banca dati composta per:*
  - a) *il 70 per cento da domande già rese disponibili sul portale attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it", nella relativa sezione;*
  - b) *il restante 30 per cento da ulteriori nuovi test che non saranno pubblicati.*
9. *Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova scritta di preselezione da parte dei candidati, saranno fornite informazioni utili sul citato portale.*
10. *La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).*

*La medesima Sottocommissione attribuisce a ciascun candidato un punto di merito da zero a trenta, pari alla conversione aritmetica del punteggio risultante dalla correzione del test, arrotondato alla seconda cifra decimale.*

11. Superano la prova scritta di preselezione e, pertanto, sono ammessi alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 15, i candidati classificatisi:

- a) per il comparto ordinario nei primi n. 420 posti della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso;
- b) per il comparto aeronavale, i candidati classificatisi nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nei primi:
  - 1) n. 65 posti per la specializzazione "pilota militare";
  - 2) n. 65 posti per la specializzazione "comandante di stazione e unità navale".

Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso.

12. L'esito della prova scritta di preselezione sarà reso noto a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica o comunque festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14.

13. I candidati risultati idonei alla prova scritta di preselezione, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e all'accertamento dell'idoneità attitudinale, secondo il calendario e le modalità comunicati con ulteriore avviso che sarà reso noto sul portale e presso l'Ufficio di cui al comma 12 a partire dal giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della prova scritta di preselezione di cui al medesimo comma.

Tali prove si svolgeranno secondo la tempistica e l'ordine di seguito riportato:

- a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
- b) 2° e 3° giorno: accertamento dell'idoneità psico-fisica solo per i candidati idonei alle prove di efficienza fisica. Per gli aspiranti allievi ufficiali piloti, tale accertamento si svolgerà secondo quanto disciplinato agli articoli 18 e 19 del bando di concorso;
- c) 4° giorno: accertamento dell'idoneità attitudinale solo per i candidati idonei all'accertamento dell'idoneità psico-fisica.

14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:

- a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
- b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

**Art. 12**  
**Modalità e data di svolgimento della prova scritta**

[abrogato]

**Art. 13**  
**Prescrizioni da osservare per la prova scritta**

[abrogato]

**Art. 14**  
**Revisione della prova scritta**

[abrogato]

**Art. 15**  
**Prove di efficienza fisica**

1. *La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione alle prove di efficienza fisica consistenti, per entrambi i comparti e a prescindere da quanto indicato nella domanda di partecipazione al concorso, nelle seguenti prove:*
  - a) *salto in alto;*
  - b) *corsa piana 1000 m.*
2. *Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nella nuova tabella in allegato 3 anche in una sola delle discipline, determinerà la non idoneità e quindi l'esclusione dal concorso.*
3. *Ai fini della redazione della graduatoria unica di merito del comparto/specializzazione per il quale si concorre, al candidato idoneo sarà attribuito, in base al tempo conseguito nella corsa piana, l'eventuale punteggio incrementale secondo quanto riportato nella citata tabella in allegato 3.*
4. *I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validità di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla Federazione Medico Sportivo Italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in cui esercitano medici in qualità di specializzati in medicina dello sport.*
5. *I candidati di sesso femminile devono altresì produrre un test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato.*

*Le concorrenti che, alla data di svolgimento della prova di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento:*

- a) *con riserva, alla prova orale;*
- b) *d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere le predette prove di efficienza fisica e i successivi accertamenti di idoneità psico-fisica, e attitudinale, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.*

*Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell'originario concorso.*

6. *Il certificato di cui al comma 4 e il referto relativo al test di gravidanza di cui al comma 5 dovranno essere alternativamente:*
- a) *consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme al Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione alla prova di efficienza fisica;*
  - b) *inviati, entro la medesima data all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2020@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla "ricevuta di avvenuta accettazione" purché in presenza della "ricevuta di avvenuta consegna".*

*Se il certificato e il referto inviati non sono redatti in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestati, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che li hanno rilasciati in caso di copia informatica di documento analogico, al candidato è fatto obbligo di presentare gli stessi in originale o in copia conforme il giorno di effettivo svolgimento della prova.*

*La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) provvede all'esclusione dal concorso dei candidati per i quali non dispone, alla data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica e prima dell'inizio delle stesse, dell'originale o di copia conforme del predetto certificato/referto.*

7. *Il candidato che per qualsiasi motivo non sostiene ovvero non completa le prove di efficienza fisica è escluso dal concorso.*
8. *I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.*
9. *Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.*

#### **Art. 16**

#### **Accertamento dell'idoneità psico-fisica per i candidati dei comparti ordinario e aeronavale – specializzazione "comandante di stazione e unità navale"**

1. *La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica nei confronti dei candidati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle condizioni dei soggetti al momento della visita medica preliminare effettuata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia.*
2. *Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it). In tema di:*
  - a) *difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato D.M. 155/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che ne prevede la compatibilità con l'arruolamento nel Corpo;*



b) *visus*, il candidato deve essere in possesso:

- 1) *se concorrente per il comparto ordinario, di una acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio;*
- 2) *se concorrente per il comparto aeronavale – specializzazione “comandante di stazione e unità navale”, di acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilità oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.*

*Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione “comandante di stazione e unità navale” non devono essere affetti dalle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 5.*

3. *Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:*

- a) *visita medica generale;*
- b) *esame delle urine ed ematochimici;*
- c) *visita neurologica;*
- d) *visita cardiologica con elettrocardiogramma;*
- e) *visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.*

*I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.*

4. *La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo ulteriori giornate di attività rispetto alla tempistica di cui all'articolo 11, comma 13.*

*In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.*

5. *I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui al precedente comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:*

- a) *visita medica generale;*
- b) *esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;*
- c) *eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.*

*In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.*

6. *Per i candidati che, alla data di effettuazione dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della guardia di finanza, il giudizio definitivo è espresso tenendo conto dell'età, del grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonché delle norme che ne regolano la posizione di stato.*

*In tali casi, per coloro che concorrono per i posti riservati alla specializzazione "comandante di stazione e unità navale" deve essere comunque verificato il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), punto 2) e l'assenza delle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui al predetto elenco in allegato 5.*

7. *Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è immediatamente comunicato all'interessato il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione a eccezione dei casi di:*

- a) *disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;*
- b) *difetto di senso cromatico normale alle:*
  - 1) *matassine colorate per i candidati del comparto ordinario;*
  - 2) *tavole pseudoisocromatiche per i candidati che concorrono per i posti destinati alla specializzazione "comandante di stazione e unità navale";*
- c) *positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e di II livello.*

8. *La sottocommissione per la visita medica preliminare:*

- a) *nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7, dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;*
- b) *nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.*

9. *La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:*

- a) *presentata al Centro di Reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui al comma 1;*
- b) *integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 6) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di Reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.*

*L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Ufficiali – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità.*

*Entro il medesimo termine, la predetta documentazione può, in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata [rm0300000p@pec.gdf.it](mailto:rm0300000p@pec.gdf.it) purché:*

- 1) *redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;*

2) *non contenente immagini diagnostiche strumentali.*

*In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla "ricevuta di avvenuta accettazione" purché in presenza di "ricevuta di avvenuta consegna".*

*Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la documentazione che entro il suddetto termine di dieci giorni sia:*

3) *stata spedita o inviata, anche se pervenuta oltre lo stesso;*

4) *consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia e il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di Reclutamento.*

*In ogni caso, l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati.*

*La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) sia priva dei prescritti requisiti o non pervenga in originale secondo le modalità e nei termini ivi indicati.*

*I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.*

10. *Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.*

11. *La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 9 e valutata la certificazione prodotta può:*

a) *esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;*

b) *riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.*

*Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneità attitudinale.*

12. *I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale.*

13. *Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.*

14. *Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, è definitivo.*

15. *Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.*

**Art. 18**  
**Accertamento dell'idoneità psico-fisica**  
**per i candidati del comparto aeronavale – specializzazione “pilota militare”**

1. *La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica nei confronti dei candidati del comparto aeronavale – specializzazione “pilota militare” risultati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle condizioni dei soggetti al momento dell'esecuzione dell'accertamento.*

*A tal fine:*

- a) *i candidati sono avviati presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare sito in Roma, viale Piero Gobetti, n. 2, per essere sottoposti alle visite mediche dirette all'accertamento dell'idoneità degli stessi ai servizi di navigazione aerea quali piloti ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Per effetto del combinato disposto delle predette norme, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti fisici:*

- 1) *distanza vertice-gluteo non superiore a cm 98 e non inferiore a cm 85 e distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm 65 e non inferiore a cm 56;*
- 2) *distanza di presa funzionale non superiore a cm 90 e non inferiore a cm 74,5.*

*I candidati, a mente del citato decreto ministeriale 16 settembre 2003, devono essere in possesso, tra l'altro, di una capacità visiva “per lontano” non inferiore a 10/10 per occhio raggiungibile anche con correzione diottrica purché il visus senza correzione (naturale) non sia inferiore a 8/10 per occhio. Il candidato, inoltre, dovrà avere capacità di leggere agevolmente tavole a distanza pari a cm 30 e cm 100 utilizzate nei test di visione “per vicino”. Per entrambe le tipologie di capacità visiva si applicano le tolleranze rifrattive specificate nel medesimo decreto ministeriale. Sono altresì causa di non idoneità gli esiti di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare;*

- b) *la sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), acquisito il giudizio medico-legale di idoneità ai servizi di navigazione aerea quali piloti rilasciato dall'Istituto di cui alla lettera a):*

- 1) *esprime il giudizio di idoneità al servizio nella Guardia di finanza sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza pubblicate sul sito internet [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it);*
- 2) *laddove ritenuto necessario e per una migliore valutazione del relativo quadro clinico, sottopone i candidati alle ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio di cui all'articolo 19, comma 6.*

*A tal fine, potranno essere previste ulteriori giornate di attività rispetto alla tempistica di cui all'articolo 11, comma 13.*

2. *Nei confronti dei candidati privi di anche uno solo dei requisiti:*

- a) *di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2), il predetto Istituto di Medicina Aerospaziale non procede all'accertamento dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea, quali piloti e i candidati sono immediatamente giudicati non idonei;*

- b) *prescritti per l'idoneità ai servizi di navigazione aerea quale pilota, accertati nel corso della visita di cui al comma 1, lettera a), la sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) esprime giudizio di non idoneità al servizio nella Guardia di finanza quali ufficiali del ruolo normale – comparto aeronavale per la specializzazione "pilota militare".*

*In entrambi i casi, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.*

3. *I candidati dichiarati non idonei ai servizi di navigazione aerea in sede di visita medica preliminare, possono richiedere di essere sottoposti a ulteriori accertamenti tesi a ottenere la riforma del giudizio di inidoneità.*

*La relativa istanza deve essere:*

- a) *presentata, contestualmente alla comunicazione del giudizio di non idoneità, al Centro di Reclutamento per il successivo esame della sottocommissione per la visita medica preliminare di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);*
- b) *integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 8). In tale ultimo caso, il Centro di Reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.*

*L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Ufficiali – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità.*

*Entro il medesimo termine, la predetta documentazione può, in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata [rm0300000p@pec.gdf.it](mailto:rm0300000p@pec.gdf.it):*

- 1) *redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;*
- 2) *non contenente immagini diagnostiche strumentali.*

*In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla "ricevuta di avvenuta accettazione" purché in presenza di "ricevuta di avvenuta consegna".*

*Entro i tempi tecnici di espletamento della visita medica di appello, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la documentazione:*

- 3) *spedita o inviata entro il suddetto termine di dieci giorni e pervenuta oltre lo stesso;*
- 4) *consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia entro il suddetto termine di dieci giorni, il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di Reclutamento.*

*L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro il predetto termine;*

c) è valutata dalla sottocommissione di cui alla lettera a), la quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni o infermità che hanno determinato il giudizio di non idoneità, può:

- 1) confermare il giudizio di inidoneità in precedenza espresso;
- 2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio a cura della Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare.

*In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della predetta Commissione Sanitaria di Appello, la sottocommissione di cui alla lettera a) esprime il giudizio di idoneità o non idoneità al servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del ruolo normale – comparto aeronavale per la specializzazione “pilota militare”, anche a seguito degli ulteriori accertamenti di cui all'articolo 19, comma 6.*

*La suddetta istanza non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) sia priva dei prescritti requisiti o non pervenga in originale nei termini ivi indicati.*

*I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.*

*In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la visita medica preliminare sarà immediatamente notificato al candidato, anche tramite il Centro di Reclutamento.*

4. *I candidati giudicati non idonei a seguito delle ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio di cui al comma 1, lettera b), punto 2), possono chiedere di essere ammessi a visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:*

- a) *disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;*
- b) *difetto di senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;*
- c) *positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e di II livello.*

5. *La sottocommissione per la visita medica preliminare:*

- a) *nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;*
- b) *nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.*

6. *La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:*

- a) *presentata al Centro di Reclutamento al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);*
- b) *integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 6) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di Reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.*

*L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Ufficiali – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità.*

*Entro il medesimo termine, la predetta documentazione può, in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata [rm0300000p@pec.gdf.it](mailto:rm0300000p@pec.gdf.it) purché:*

*1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;*

*2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.*

*In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla "ricevuta di avvenuta accettazione" purché in presenza di "ricevuta di avvenuta consegna".*

*Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la documentazione che entro il suddetto termine di dieci giorni sia:*

*3) stata spedita o inviata, anche se pervenuta oltre lo stesso;*

*4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia e il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di Reclutamento.*

*In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati.*

*La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) sia priva dei prescritti requisiti o non pervenga in originale secondo le modalità e nei termini ivi indicati.*

*I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.*

*7. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.*

*8. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 6 e valutata la certificazione prodotta, può:*

*a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;*

*b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.*

*Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneità attitudinale.*

*9. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono convocati per sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale.*

10. *I candidati risultati assenti o giudicati non idonei alla visita medica preliminare ovvero alla visita medica di revisione, nei casi in cui siano stati riconvocati, nonché agli ulteriori accertamenti sanitari presso la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, sono esclusi dal concorso.*
11. *Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.*
12. *Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.*

## **Art. 20**

### **Accertamento dell'idoneità attitudinale**

1. *L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera e), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it).*
2. *L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.*
3. *Detto accertamento si articola in:*
  - a) *uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;*
  - b) *uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;*
  - c) *uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;*
  - d) *un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;*
  - e) *un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.*
4. *Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:*
  - a) *non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;*
  - b) *eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.*

*I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).*
5. *I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale, sono ammessi a sostenere le prove orali nel giorno e nell'ora comunicati dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.*
6. *Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.*
7. *Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.*



**Art. 21**  
**Prove orali**

1. *Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e consistono in:*
  - a) *un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15');*
  - b) *un esame di geografia (durata massima 15');*
  - c) *un esame di matematica (durata massima 15');*
  - d) *un esame di lingua inglese (durata massima 15').*
2. *I programmi riportati in allegato 10, relativi alle materie di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. La prova di conoscenza della lingua inglese di cui al comma 1, lettera d), da effettuarsi senza l'ausilio del vocabolario, consiste:*
  - a) *nella lettura di un brano;*
  - b) *in una conversazione che abbia come spunto il brano letto.*

*La sottocommissione, prima dell'inizio della prova, individua i brani da sottoporre ai candidati per la lettura. Tali brani sono proposti a ciascun candidato, previa estrazione a sorte.*
3. *Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce a ogni candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.*
4. *Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia.*
5. *Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia, inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.*
6. *Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.*
7. *Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle prove orali. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro della sottocommissione è reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario per il rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da "COVID-19", a modalità telematiche. L'esito delle prove orali è, comunque, notificato a ogni candidato.*

**Art. 22**

**Visita medica di controllo per i candidati che concorrono  
per il comparto aeronavale – specializzazione "pilota militare"**

[abrogato]

**Art. 23**

**Accertamento dell'idoneità al pilotaggio per i candidati che concorrono  
per il comparto aeronavale – specializzazione "pilota militare"**

[abrogato]

**Art. 24****Mancata presentazione e differimento del candidato**

1. *Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per:*

- a) *sostenere la prova scritta di preselezione, prevista dall'articolo 11, le prove di efficienza fisica, previste dall'articolo 15, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, previsto dagli articoli 16 e 18, l'accertamento dell'idoneità attitudinale, previsto dall'articolo 20 e le prove orali previste dall'articolo 21 è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) hanno facoltà - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2020@pec.gdf.it;*
- b) *la visita medica di incorporamento, prevista dall'articolo 27, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.*

*Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentati, devono essere comunicati dal candidato all'Accademia della Guardia di finanza all'indirizzo di posta elettronica certificata Bg0200000p@pec.gdf.it entro il terzo giorno solare successivo alla data di svolgimento della visita medica di incorporamento.*

*Il Comandante dell'Accademia, sentito il Presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento e valutate le documentate cause impeditive, può differire – con giudizio motivato e insindacabile – la presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.*

*Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alle lettere a) e b) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento.*

- 2. *Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, lettere a) e b), non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.*
- 3. *Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.*
- 4. *I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del "COVID-19", a una o più prove concorsuali di cui al comma 1 sono rinviati su istanza dell'interessato a sostenere le prove non effettuate nell'ambito del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure.*

*L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2020@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento di riconoscimento.*

*Le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nelle graduatorie uniche di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.*

#### **Art. 25**

##### **Graduatoria per il comparto ordinario**

1. *La graduatoria unica di merito dei candidati ai posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è compilata dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).*
2. *Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 4, a esclusione delle lettere f) e g).*
3. *La graduatoria unica di merito degli idonei al concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguiti dai concorrenti, calcolato sommando i seguenti valori numerici:*
  - a) *punto di merito ottenuto nella prova scritta di preselezione;*
  - b) *punto di merito conseguito nelle prove orali (costituito dalla media aritmetica dei risultati ottenuti nelle materie d'esame);*
  - c) *eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di efficienza fisica.*
4. *A parità di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.*

*I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2.*

5. *Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso con le modalità di cui all'articolo 27.*

*Tale graduatoria è resa nota con avviso sul portale attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it", sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).*

*Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.*

#### **Art. 26**

##### **Graduatoria per il comparto aeronavale**

1. *La graduatoria unica di merito dei candidati ai posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è compilata dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).*

2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 4, a esclusione delle lettere f) e g) con l'indicazione a fianco di ciascuno della specializzazione per la quale ha concorso.
3. La graduatoria unica di merito degli idonei al concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai concorrenti, calcolato sommando i seguenti valori numerici:

- a) punto di merito ottenuto nella prova scritta di preselezione;
- b) punto di merito conseguito nelle prove orali (costituito dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle materie d'esame);
- c) eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di efficienza fisica;
- d) punteggio titoli, assegnato ai soli concorrenti per la specializzazione "pilota militare" per il possesso del B.P.A. (brevetto di pilota di aeroplano), conseguito presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina: .....punti 1,00;
- e) punteggio titoli assegnato ai soli concorrenti per la specializzazione "comandante di stazione e unità navale" in base al possesso delle seguenti categorie di patente nautica:
- 1) categoria "A":
- (a) entro le 12 miglia dalla costa .....punti 0,20;
- (b) senza alcun limite dalla costa .....punti 0,40;
- 2) categoria "B": .....punti 1,00.

*I punti attribuibili per il possesso delle patenti nautiche, così come sopra distinti, non sono cumulabili tra loro e sarà considerata quella che comporta l'attribuzione del punteggio più alto.*

4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

*I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2.*

5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso con le modalità di cui all'articolo 27.

*Tale graduatoria è resa nota con avviso sul portale attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it", sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).*

*Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.*

**Art. 27****Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia**

1. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi ai rispettivi corsi di formazione, in qualità di allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale, i candidati iscritti nelle rispettive graduatorie di cui agli articoli 25 e 26, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), sempreché abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f).
2. Le candidate risultate positive al test di gravidanza e rinviate d'ufficio, per effetto di quanto disciplinato in relazione al presente concorso, a svolgere una o più prove e accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, qualora idonee, saranno:
  - a) inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nelle graduatorie uniche di merito del presente concorso e avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate;
  - b) immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria sarà determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.
3. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti:
  - a) i posti del comparto ordinario, le unità disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento a quelle messe a concorso per il comparto aeronavale, secondo il seguente ordine di priorità:
    - 1) specializzazione "pilota militare";
    - 2) specializzazione "comandante di stazione e unità navale";
  - b) i posti per una delle specializzazioni del comparto aeronavale, le unità disponibili sono conferite in aumento:
    - 1) all'altra specializzazione a concorso;
    - 2) al comparto ordinario.
4. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso.
5. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.
6. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), non beneficiano di tale riserva laddove risultino:
  - a) privi dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
  - b) non appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

7. *Le riserve di posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) sono soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i concorrenti che, nella relativa graduatoria unica di merito, si collochino già in posizione utile per essere nominati vincitori.*

*Qualora tali posti riservati non siano ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella relativa graduatoria unica di merito.*

8. *Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro 30 giorni dalla data di inizio del corso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni al corso stesso secondo l'ordine delle rispettive graduatorie fermo restando quanto specificato al precedente comma 7. Decorsi i termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validità.*
9. *L'Amministrazione ha la facoltà di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione delle rispettive graduatorie, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.*
10. *All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanziari del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso.*
11. *I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso di formazione, già in servizio nelle Forze armate o di polizia, devono congedarsi dalle rispettive Amministrazioni e consegnare all'Accademia della Guardia di finanza, copia:*
- a) *della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata;*
  - b) *della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche corrispondenti.*

*Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.*

12. *Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. Ai fini della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare e decorre dalla stessa data di nomina.*
13. *Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.*

## **Art. 28**

### **Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami**

1. *Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.*
2. *Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 4, a eccezione delle lettere f) e g) ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari.*

La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneità all'accertamento dell'idoneità attitudinale.

Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.

3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.

I militari che nello stesso anno avessero già beneficiato di altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del limite massimo di 45 giorni annui (articolo 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537) possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

### Allegato 3 al bando

#### PROVE DI EFFICIENZA FISICA

#### TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI INCREMENTALI

RUOLO NORMALE – COMPARTI ORDINARIO E AERONAVALE									
PROVE OBBLIGATORIE	PROVA	SESSO	TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE						NOTE
	Salto in alto	Uomini	1,10 m	==	==	==	==	==	Massimo due tentativi da effettuare, entrambi, nel tempo complessivo di 3 minuti.
		Donne	0,95 m	==	==	==	==	==	
	Corsa piana m. 1000	Uomini	4'45"	Da 4'44" a 4'31"	Da 4'30" a 4'16"	Da 4'15" a 4'00"	Da 3'59" a 3'44"	Meno di 3'44"	
Donne		5'30"	Da 5'29" a 5'16"	Da 5'15" a 5'01"	Da 5'00" a 4'45"	Da 4'44" a 4'30"	Meno di 4'30"		
Punteggio incrementale spettante		Idoneità	0,05	0,10	0,20	0,30	0,40		

***Allegato 4 al bando***

*[Abrogato]*

***Allegato 11 al bando***

*[Abrogato]”*

*Roma, 24 giugno 2020*

*F.to*

(Gen. C.A. Giuseppe Zafarana)